



92/2015  
Sent. Nr. ~~24/03/2015~~  
Del ~~24/03/2015~~  
Dep. ~~728/2014 R.G.~~  
Faso. Nr. ~~133/2015~~  
Cron. Nr. ~~133/2015~~

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE LAVORO**

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al  
n.728 del Ruolo Generale dell'anno 2014 promossa con ricorso da:

[REDACTED]

elettivamente domiciliata a Bologna via Amatore Sciesa n. 18/2 a-b  
presso e nello studio dell' avv. [REDACTED] rappresentato e  
difeso dagli avv. [REDACTED]

[REDACTED] e da procura in calce al ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

Contro

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente  
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6  
presso l'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende come da  
procura generale alle liti a ministero notaio Lupo del 23.12.2011 n.  
77778 rep.

**RESISTENTE**

In punto a : Obbligo contributivo

**CONCLUSIONI:**

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 24 marzo 2015

Il procuratore dell'Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 24 marzo 2015

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 30 giugno 2014 [REDACTED]

conveniva in giudizio l'Inps davanti al Tribunale di Reggio Emilia affinché fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo della stessa di iscriversi e di versare contributi alla gestione degli esercenti attività commerciale presso l'Inps per difetto dei presupposti di legge o per prescrizione.

Chiedeva, comunque, che fosse dichiarato nullo, e/o illegittimo sia il verbale di accertamento che i provvedimenti nello stesso adottati.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 30 settembre 2014 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita con la produzione di documenti veniva decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza all'udienza odierna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si ritiene, infatti, di condividere le motivazioni espresse dalla giurisprudenza costante della Corte d'Appello di Bologna che si è occupata in diverse occasioni della medesima questione di diritto

posta alla base della presente causa.

In particolare nella sentenza del 18 ottobre 2012 la Corte d'appello di Bologna ha così argomentato: " Preliminarmente va osservato che non è dato comprendere ( e la sentenza di primo grado non offre alcun ragguaglio in tale senso) come il Contratto Collettivo del 25 maggio 1939, richiamato dall'art. 44 del D.L. n. 269 del 2003, possa trovare applicazione ( come invocato da INPS ed affermato nella sentenza impugnata) al caso in esame ( vale a dire quello del c.d. produttore libero di ██████████ Assicurazioni) atteso che tale contratto collettivo non disciplina i rapporti tra produttori e le società mandanti ma quelli tra " agenti e produttori di assicurazione".

Nel caso in esame, appunto, la ricorrente/ appellante, quale c.d. produttore libero, non ha intrattenuto alcun rapporto con un agente di ██████████ Assicurazioni ma direttamente con tale compagnia assicurativa, anche perché quest'ultima ( il dato non ha mai formato oggetto di contestazione alcuna) si avvale dell'operato dei c.d. agenti generali in economia, che sono dipendenti di detta compagnia di assicurazioni.

Già tale elemento appare di per sé stesso sufficiente per accogliere il motivo di appello in esame atteso che l'accertamento di INPS si basa, appunto, su tale fondamentale presupposto, vale a dire la applicabilità al caso in esame del predetto contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 come richiamato dall'art. 44, comma 2° del D.L. n.

269 del 2003, convertito con legge n. 326 del 2003.

In ogni caso, poi ed ulteriormente, non si ravvisano elementi in atti per potere assimilare la ricorrente/ appellante quale c.d. produttore libero alla categoria rappresentata dai produttori di IV gruppo previsti dalla predetta contrattazione collettiva.

La sentenza di primo grado, sul punto, afferma che dalla documentazione allegata risulta che i c.d. produttori liberi sono tra i produttori di IV previsti dal contratto collettivo previdenziale del 1939.

Si tratta di affermazione non condivisibile perché apodittica ( la sentenza non si dà cura di meglio specificare le ragioni di tale affermazione) e, comunque, smentita proprio dall'esame di tale documentazione.

Da tale documentazione, al contrario, emerge che al c.d. produttore di IV gruppo viene assegnata una zona o una piazza ( v. art. 6 del predetto contratto collettivo secondo il quale sono produttori di IV gruppo i " produttori liberi di piazza o zona e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni o con provvigioni e premi di produzione, il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione").

Nel caso in esame non è dato sapere né dalla sentenza né dalla difesa di INPS quale zona o piazza sia stata assegnata all'appellante che, al contrario ( v. lettera di autorizzazione) non aveva obblighi né di orario o di produzione ma neppure di " itinerario".

I produttori del IV gruppo hanno il potere di firmare la proposta di

polizza ( a tale riguardo il CCNL del 25 maggio 1939 prevede espressamente che “ le proposte di assicurazione da Voi procurate dovranno portare la Vostra firma la quale è condizione indispensabile perché esse siano riconosciute come concluse da Voi o con il Vostro intervento”).

Tale potere non esiste per i c.d. produttori liberi di ██████████ teso che gli stessi ( anche sul punto il riscontro è documentale essendo sufficiente la semplice lettura della lettera di autorizzazione) si limitano alla “ segnalazione dei nominativi” di chi è interessato alla forme di assicurazione vita di ██████████ assicurazioni.

A seguito di tale segnalazione del potenziale cliente, lo stesso viene contattato da un collaboratore di ██████████ è quest'ultimo che riceve la proposta sottoscritta da tale cliente per poi trasmetterla per la accettazione alla Direzione Generale di Milano della compagnia. Proprio tali differenze, afferenti elementi essenziali quali quelli della “ zona” o “ piazza” e del potere di sottoscrivere la proposta di polizza impediscono di fare rientrare ( contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado) la attività svolta dal ricorrente/ appellante in una di quelle indicate dalla precitata norma, con specifico riferimento ai c.d. produttori di IV gruppo.

In ogni caso, poi, deve essere anche notato che il proposto appello è fondato anche nel punto in cui ricorda che l'obbligo previsto dall'art. 1, comma 203 della legge n. 662 del 1996 lettera c) sussiste con riferimento ai soggetti che “ partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza”.

Nel caso in esame non è dato capire (ed il relativo onere di prova incombeva su INPS essendo elemento costitutivo della sua pretesa creditoria) come ed in che modo possa dirsi presente tale fondamentale requisito nella attività lavorativa svolta dall'appellante in favore di ██████████ assicurazioni.

Nella sentenza impugnata si legge che dalla documentazione allegata si riscontra che l'attività lavorativa del ricorrente è stata svolta nel periodo oggetto dell'accertamento in modo continuativo e non occasionale.

Si tratta, però, di affermazione ancora apodittica non essendo indicati i documenti rilevanti per tale affermazione e neppure essendo indicate – sia pure sinteticamente- le ragioni poste alla base di tale affermazione.

Né specificazioni al riguardo emergono da quanto allegato in causa dalla difesa di INPS, posto che ugualmente la difesa dell'Istituto non ha allegato elementi da cui desumere il carattere continuativo della attività svolta dall'appellante.

E tale carenza di allegazione risulta essere tanto piu' evidente se si considera che la ricorrente/ appellante, per tutto il breve arco di tempo in cui ha svolto l'attività di c.d. produttore libero per conto della predetta compagnia di assicurazioni non ha mai avuto alcun obbligo di orario o di produzione, avendo solo la facoltà ( da esercitare sulla base di sue scelte discrezionali) di segnalare i nominativi di possibili assicurati.”

Orbene premesso che si condividono le considerazioni in diritto

testè riportate si osserva che le deduzioni in fatto di parte ricorrente sono state provate nel caso di specie dalla documentazione prodotta. In particolare , poi, si rileva che dalla lettera di autorizzazione prodotta risulta che parte ricorrente non aveva il potere di firmare la proposta di polizza a dispetto dei produttori del IV gruppo e che non le era stata assegnata alcuna zona o piazza.

Si legge, infatti, nella lettera di autorizzazione: “ In riferimento alla sua richiesta con la quale si dichiara disponibile a segnalarci nominativi di persone interessate a sottoscrivere i contratti di assicurazione con la nostra società, la autorizziamo ad operare nei limiti di cui sopra in qualità di produttore libero quindi senza alcun vincolo di subordinazione e perciò senza alcun obbligo di prestazione legata ad un orario o itinerario o d un risultato di produzione... le proposte di assicurazione relative a nominativi di assicurandi da lei segnalate potranno avere corso solo se firmate ed inoltrate da un nostro dipendente addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione o dall'Agente Generale territorialmente competente...”

Né l'Inps, come sarebbe stato suo onere, ha provato che alla parte ricorrente fosse stata assegnata una piazza o una zona

L'Inps su cui incombeva il relativo onere non ha nemmeno provato se si trattasse di attività abituale e prevalente.

Né ciò, in mancanza di ulteriori elementi, si può ricavare dal reddito lordo ricavato da parte ricorrente da tale attività la cui modestia depone anzi in senso contrario.

Ne consegue, pertanto, che il ricorso risulta fondato e deve essere accolto.

Da quanto sopra esposto deriva che deve essere dichiarato che parte ricorrente non ha l'obbligo di iscriversi e versare contributi alla gestione degli esercenti attività commerciali presso l' Inps per difetto dei presupposti di legge

Stante la peculiarità e controvertibilità giuridica della controversia devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

**P.Q.M.**


Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.728/2014 così provvede :

- 1) Dichiarà che [REDACTED] non ha l'obbligo di iscriversi e versare contributi alla gestione degli esercenti attività commerciali presso l' Inps per difetto dei presupposti di legge
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 24 marzo 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



*Maria Rita Serri*